



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI DI LOCALITÀ RAFA

L'annodue milaventiquattro....., il giorno..... del mese di.....

tra le parti

Ente Comune di Galati Mamertino con sede in Galati Mamertino, via Roma 90 nella persona di
e

....., con sede in, Via/Piazza.....n....., nella
persona del rappresentante legale p.t.....

PREMESSO

- che il Comune di Galati Mamertino con delibera della Giunta Comunale n. ____ del _____ ha impartito agli uffici gli indirizzi per la gestione dell'impianto;
- che con D.D. n° _____ del _____ ha indetto procedura aperta al prezzo più alto;
- che con D.D. n° _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicata la concessione in favore di _____ per anni tre rinnovabile per un anni due;

Tutto ciò premesso, si dispone, attraverso la presente convenzione, di attivare una forma di partnership tra amministrazione comunale di Galati Mamertino e _____, per la gestione condivisa dell'impianto natatorio e delle strutture annesse (un campo calcetto, un campo di pallavolo, e due spogliatoi) si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 -Attività e oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è la gestione dell'impianto natatorio con vasca scoperta e delle strutture annesse (un campo calcetto, un campo di pallavolo e due spogliatoi) siti in località RAFA con lo scopo di promuovere l'attività sportiva, l'aggregazione sociale rendendo la struttura fruibile alla generalità dei cittadini e favorendo l'occupazione e l'inserimento lavorativo anche di persone in situazione di svantaggio.

L'impianto di località RAFA risulta così composto:

- N. 1 piscina con spogliatoio, servizi, docce e verde circostante.
- Un campo di calcetto;
- Un campo di pallavolo;
- Uno spogliatoio con servizi igienici e docce a servizio del campo di calcetto e pallavolo;

Al Gestore è concessa la facoltà di allestire una sola idonea struttura precaria da adibire a somministrazione di alimenti e bevande, purché rispetti le normative vigenti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie, sanitarie e commerciali.

Articolo 2 -Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni 3 (tre) rinnovabile per anni 2 (due).

Articolo 3 –Oneri economico/finanziari

La gestione finanziaria degli impianti dovrà essere svolta direttamente dal Gestore, con assoluta indipendenza ed autonomia nei confronti del Comune.

Il concessionario introiterà direttamente, quale remunerazione del servizio, le entrate derivanti dagli accessi alla piscina ed ai servizi connessi, dall'utilizzo degli altri impianti sportivi, dalla somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle derivanti dalle attività e manifestazioni compatibili con la struttura. Parimenti, saranno di esclusiva pertinenza del gestore i ricavi provenienti dall'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande e di altre iniziative commerciali o ricreative che intenderà intraprendere nell'area, come pure quelli provenienti da eventuali iniziative ricreative, sportive, culturali e di animazione.

E' fissato il canone annuo da corrispondersi al comune, anticipatamente per ogni annualità in € come discendente dalla offerta al rialzo proposta in sede di gara dall'aggiudicatario

La prima annualità è già stata corrisposta come si evince dalla ricevuta _____ allegata.

Per gli anni successivi, il canone dovrà essere versato entro il 28 febbraio di ciascun anno, insieme al rinnovo della polizza richiesto nel bando di cui sopra.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il concessionario introiterà direttamente i proventi derivanti dagli accessi alla piscina comunale e dagli altri servizi connessi, nei limiti tariffari fissati da apposito atto Amministrativo da questo Ente, dall'utilizzo degli impianti, dalle manifestazioni organizzate e dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune concedente, poiché stabilisce le tariffe da praticare nei confronti degli utenti, per garantire al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, si farà carico dei costi relativi al consumo di energia elettrica e dell'acqua.

Sono invece a carico del concessionario:

- i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili;
- la fornitura del cloro e dei prodotti necessari per mantenere l'acqua della piscina nelle condizioni ottimali;
- le spese di personale per tutte le attività previste, garantendo tutte le figure specializzate necessarie (addetti al salvataggio, istruttori, manutentori, ecc.),
- la gestione degli impianti;
- spese assicurative;
- quant'altro occorre per dare il servizio in sicurezza e a perfetta regola d'arte.

Articolo 4 -Impianti ed attrezzature

Gli impianti e le attrezzature relative vengono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noto al concessionario, e nessuna modifica potrà essere apportata dal soggetto gestore, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Gli arredi, le apparecchiature e attrezzature mobili, saranno consegnati con apposito verbale da redigersi, in contraddittorio tra le parti, alla consegna degli impianti.

Sia gli impianti che le attrezzature e gli arredi dovranno essere condotti e conservati con la massima cura e diligenza, riconsegnati in perfetto stato alla scadenza della presente convenzione con riserva,

da parte dell'Amministrazione Comunale, di identificare coloro che si fossero resi responsabili di danneggiamenti di qualsivoglia natura e di farsi dagli stessi risarcire per il danno.

La mancata identificazione degli autori dei danni o il mancato risarcimento da parte degli stessi non può costituire giustificato motivo di omissione di riparazione o di riadattamento degli impianti, arredi ed attrezzature o di carenza di manutenzione.

Lo stato di conservazione dovrà risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo in contraddittorio tra la parti ed il Sindaco o suo delegato.

Resta inteso che anche l'eventuale materiale mancante o danneggiato per incuria o imperizia del personale addetto dovrà essere sostituito ad esclusiva cura e spese del soggetto gestore. In caso contrario L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi nei confronti del medesimo.

Articolo 5 -Apertura degli impianti

Il periodo minimo di apertura dell'impianto natatorio è stabilito dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, per almeno 6 (sei) giorni settimanali, fermo restando la sussistenza delle condizioni meteorologiche necessarie alla fruizione. Il concessionario potrà ampliare il periodo di apertura.

E' concessa la chiusura per un solo giorno feriale a settimana per le operazioni di pulizia e clorazione.

La piscina deve essere funzionante e fruibile ad orario continuato almeno dalle 09,00 alle 18,00 e in tale orario deve essere garantito il servizio di salvataggio. Negli altri orari deve essere adeguatamente inibito l'accesso allo specchio d'acqua e al suo immediato intorno.

Il gestore dovrà garantire:

- l'apertura di almeno 6 giorni settimanali comprensivi di SABATO e DOMENICA;
- L'apertura nella giornata di ferragosto;
- L'apertura durante le feste patronali di almeno un turno (24-25 LUGLIO, 23-24-25-26 AGOSTO).

Gli orari di apertura dovranno essere esposti in modo chiaramente visibile ed opportunamente pubblicizzati.

Al fine di garantire occasioni di svago e divertimento per bambini, giovani e adolescenti dovrà essere garantita all'Amministrazione comunale la fruibilità degli spazi concessi per la realizzazione di eventi organizzati direttamente o per il tramite di associazioni operanti sul territorio.

Articolo 6 –Gestione dell'impianto

Il soggetto gestore provvederà alla messa in funzione e gestione degli impianti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene, realizzando un idoneo programma di iniziative ricreative, sportive, culturali e di animazione, tendenti a favorire la fruizione più ampia possibile dell'impianto ed il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Il programma generale di utilizzo consisterà in un'armonica distribuzione oraria e quotidiana dei corsi di avviamento alla pratica natatoria, nell'organizzazione di manifestazioni ricreative e sportive, anche se non necessariamente di rilevante impegno agonistico, allenamenti e gare individuali e collettive di associazioni esistenti o che potranno costituirsi in *loco*. L'Amministrazione Comunale potrà, in accordo, riservarsi la facoltà organizzare manifestazioni e/o concordare forme di pubblicizzazione a sostegno diretto di manifestazioni particolarmente onerose, che stimasse di rilevante interesse sociale, culturale o ricreativo.

Articolo 7 –Oneri ed obblighi

Sono a carico del gestore, oltre a quelli già citati nei precedenti articoli, i seguenti oneri ed obblighi (relativamente alla parte di impianto oggetto della presente convenzione):

La manutenzione ordinaria dell'impianto, da intendersi sia come struttura nel suo complesso (locali, arredi e attrezzature), sia come impianto idraulico (vasche, depuratore, disinfezione delle acque), sia come spazio aperto (aree verdi di pertinenza);
la pulizia regolare degli ambienti e degli spazi;

l'allestimento e la predisposizione dell'arredamento esterno.

In particolare:

- a) tutte le spese derivanti da manutenzione ordinaria della parte del complesso dato in gestione (strutture, arredi, attrezzature, impianti tecnologici, ecc.), nonché quelle derivanti dall'acquisto dei materiali per la disinfezione sia dell'acqua delle vasche e delle zone pavimentate sia dei servizi, spogliatoi, nonché quelle derivanti dall'acquisto dei materiali per la manutenzione del bar e delle strutture annesse (due campi da tennis/calciotto) giardino antistante e locali spogliatoio tennis/calciotto e servizi, ecc.;
- b) tutti i costi relativi ai materiali di consumo occorrenti per le pulizie dell'impianto, delle vasche, degli spogliatoi, dei servizi e delle aree pavimentate, ecc.;
- c) tutti gli oneri e i materiali occorrenti per la manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto, per tutto il periodo della gestione;
- d) tutte le spese di assicurazione per danni a terzi con copertura R.C., nella gestione dell'impianto;
- e) tutte le spese per svuotamento, pulizia e manutenzione delle vasche, compreso l'approntamento e smontaggio delle attrezzature necessarie all'inizio ed alla fine della stagione;
- f) tutte le riparazioni straordinarie determinate da disattenzioni od imperizie del personale addetto ed accertate dal Comune;
- g) la custodia normale dell'impianto per tutto il periodo della gestione;
- h) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, assumendo il soggetto gestore, tutte a suo carico, imposte e tasse relative, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;
- i) mettere a disposizione gli impianti in occasione di manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune;

Sono inoltre a carico del gestore:

- gli acquisti relativi all'arredamento esterno quali ombrelloni, dondolini e lettini, ecc.;
- l'organizzazione del personale operante nella struttura, che dovrà essere adeguato per titoli e per numero alle vigenti disposizioni normative;
- il controllo e la sorveglianza di quanti accedono all'impianto.

Articolo 8 –Manutenzione straordinaria

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri ed obblighi: la consegna dell'impianto e delle attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano.

Articolo 9 -Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nel totale rispetto della normativa e dei contratti di lavoro individuali.

Il gestore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro ed adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 10 -Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

Per la gestione degli impianti dovrà essere impiegato personale tecnicamente qualificato, come previsto dalle leggi in materia, in numero sufficiente previsto dalle leggi in materia, in numero sufficiente per l'ottimale funzionamento degli stessi.

Il suddetto personale sarà alle esclusive dipendenze del gestore, che rappresenterà il solo ed unico responsabile degli obblighi derivanti dall'osservanza delle leggi in materia di assunzioni, in materia di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, restando l'Amministrazione Comunale completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Inoltre il gestore risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto all'impianto.

Il gestore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.

Il gestore ha stipulato in favore dell'Amministrazione idonea copertura assicurativa con polizza n° _____, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera RCT/RCO con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 tale da coprire:

- ogni danno derivante agli impianti in concessione da qualsiasi azione dolosa o colposa, se imputabili al concessionario;
- danni derivanti dall'utilizzo delle strutture da parte del pubblico;
- danni per gli utenti delle strutture;
- danni per il personale addetto ai servizi vari.

Articolo 11 –Tariffe

Le tariffe per l'ingresso agli impianti, nonché le tariffe di affitto delle attrezzature collaterali (sedie sdraio, ombrelloni, eccetera) sono fissate, prima della loro applicazione, in comune accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore, prevedendo la possibilità di particolari agevolazioni per determinate tipologie di fruitori.

Le tariffe dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile ed opportunamente pubblicizzate.

Articolo 12 –Controlli

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione sia conforme alla presente convenzione, che la conduzione e la manutenzione degli impianti sia regolare e conforme alla loro destinazione d'uso attraverso periodici sopralluoghi da parte del proprio personale dipendente.

Articolo 13 –Divieto di cessione della convenzione e di sub affidamento

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi la presente convenzione sotto pena di immediata risoluzione della stessa, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni.

E' vietata inoltre qualsiasi ipotesi di sub affidamento o di sub conduzione degli immobili o di parte di essi, compreso il ricorso al subappalto.

Articolo 14-Danni

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento della gestione, restando comunque a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi eventuale risarcimento dovuto senza diritto o pretesa di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15 –Riconsegna degli impianti alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione il gestore dovrà procedere alla restituzione dell'impianto mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti al fine di verificare lo stato di consistenza delle strutture ed accertare le condizioni di efficienza, manutenzione e stato d'uso rispetto alle condizioni dell'impianto sussistenti al momento della consegna.

Articolo 16 -Risoluzione della convenzione

La risoluzione della Convenzione può avvenire:

- per mutuo consenso;
- per recesso unilaterale, con preavviso mediante Posta elettronica Certificata (pec) o lettera raccomandata a.r.di almeno quindici giorni;

La Giunta Comunale, previa diffida del sindaco o del responsabile del servizio, può pronunciare il recesso unilaterale dalla Convenzione con effetto immediato e con la riserva di ogni più ampio risarcimento:

- qualora il gestore o i suoi dipendenti ponessero in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi, di regolamenti, della convenzione o inosservanza di ordinanze comunali;
- per gravi motivi di igiene e sanità pubblica;
- per abbandono degli impianti o gravi carenze nella manutenzione o nella gestione, previa diffida del sindaco o del responsabile del servizio.

La pronuncia del recesso unilaterale dalla presente convenzione non darà diritto al gestore ad indennità o risarcimento alcuno.

Articolo 17 -Vigilanza

Il Comune si riserva il diritto di vigilanza e controllo nel modo più ampio ed incondizionato. Il soggetto gestore dovrà fornire chiarimenti ed esibire quanto richiesto in proposito.

Il Comune ha ampia facoltà di controllo riguardo a :

- il corretto comportamento ed operato del personale in servizio;
- la richiesta di sostituzione di eventuale personale inadeguato;
- il rispetto degli accordi riguardo all'orario di apertura, al mantenimento di tutti gli standard igienici e di sicurezza.

Articolo 18 –Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, si farà ricorso alla giustizia ordinaria, con Foro territorialmente competente di Patti.

Articolo 19 –Spese per stipula convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico del soggetto gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.
